



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI TIMBRI PERSONALIZZATI E TAMPONI AD USO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI QUARRATA, LOTTO UNICO, UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER ANNI TRE. CIG 8319764671

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto del presente accordo quadro, con unico operatore ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura continuativa, per il periodo di anni 3, con decorrenza dalla sottoscrizione degli atti negoziali, di timbri personalizzati e tamponi per gli uffici comunali. Codice CPV 30192153-8 Timbri con testo.

Tenuto conto che si tratta di un'unica categoria merceologica, l'accordo quadro è accorpato in un unico lotto.

I contratti attuativi daranno luogo a singoli ordinativi di fornitura che dovranno essere sottoscritti secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/16.

L'Amministrazione si riserva di determinare le effettive quantità all'atto della stipula dei singoli contratti attuativi, con facoltà di escludere completamente una o più categorie di articoli.

E' prevista la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prorogare la fornitura per ulteriori sei mesi agli stessi patti e condizioni, per la durata necessaria alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.

ART. 2 - FORMA DEL CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma della lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/16. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto ivi compresa l'imposta di bollo, ai sensi della vigente normativa.

ART. 3 - VALORE DELLA FORNITURA

L'importo complessivo presunto per la fornitura di cui trattasi, per il periodo contrattuale, è di euro 3.000,00 iva esclusa.

L'importo previsto per l'eventuale proroga è pari ad euro 600,00 iva esclusa.

Si precisa che gli oneri per la sicurezza sono pari a 0 (zero) in quanto trattasi di mera fornitura in assenza di interferenze.

L'importo posto a base di gara è presunto e che, in caso di mancato esaurimento dello stesso, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 4 - SPECIFICHE TECNICHE ED ELENCO TIMBRI E TAMPONI

I timbri oggetto della fornitura sono personalizzati. L'elenco e le caratteristiche dei timbri e dei tamponi sono riportati nell'allegato A.

Per i timbri lineari il riquadro del timbro, laddove richiesto, deve intendersi come rigo aggiuntivo.

Il prezzo dei timbri lineari va inteso come prezzo del singolo rigo per il numero delle righe.

L'elenco di tutti gli articoli riportati nell'allegato A ha carattere indicativo e non esaustivo e pertanto potrà ampliarsi secondo necessità intervenute nel corso della durata contrattuale, ai sensi dell'art. 11 del presente CSA.

ART. 5 - ESECUZIONE E TEMPI DI FORNITURA

L'ordine sarà impartito esclusivamente per iscritto, tramite Pec o e-mail. Gli ordinativi saranno emessi dall'ufficio economato. Non è previsto un importo minimo di ordine.

La ricezione degli ordini da parte della ditta aggiudicataria è confermata dal messaggio di conferma di ricezione della e-mail o dal messaggio automatico di avvenuta consegna della Pec.

La consegna dovrà avvenire a cura e spese della ditta aggiudicataria entro **7 (sette)** giorni lavorativi successivi a quello di trasmissione dell'ordine o dall'invio dell'approvazione dei timbri non presenti nell'allegato A.

La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce è a carico della ditta aggiudicataria.

I corrispettivi da applicare sono quelli allegati al presente capitolato, al netto del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara. I prezzi unitari sono comprensivi dei costi di personalizzazione con relativa composizione e montaggio, dei costi di trasporto, consegna ed eventuale ritiro della merce per sostituzione degli articoli difettosi e/o con caratteristiche diverse da quelle previste.

Il Contributo "CONAI" dovrà essere assolto dalla ditta aggiudicataria.

E' esclusa qualsiasi pretesa di maggior prezzo o compenso derivante da eventuale aumento del corrispettivo di mano d'opera e del prezzo dei materiali impiegati nella fornitura a qualsiasi titolo. Non sono inoltre ammessi diritti o pretese di maggiori compensi oltre a quelli derivanti dalla gara per migliore qualità del materiale utilizzato.

La consegna del materiale dovrà essere effettuata presso l'ufficio Economato - piazza della Vittoria n.1 piano 2° a Quarrata (PT) e dovrà essere accompagnata dai documenti previsti dalla vigente normativa.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevi una difformità qualitativa e/o quantitativa, la stessa attiverà le pratiche di reso ed il Fornitore sarà tenuto a provvedere al ritiro a sue spese, ed alla relativa sostituzione, ove occorrente, secondo le modalità definite all'art. 12, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13.

La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento dei soli prodotti oggetto di contestazione, fino alla sostituzione degli stessi con prodotti analoghi e rispondenti alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste.

ART. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA

Non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa risultata aggiudicataria della fornitura in via definitiva, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni da essa derivanti.

La cauzione definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 sul valore dell'accordo quadro.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art. 103 comma 5 dell'anzidetto decreto legislativo.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 8 - REQUISITI DI CONFORMITÀ'

I prodotti oggetto di gara devono rispettare i seguenti requisiti minimi di conformità:

- essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta;
- essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio;
- essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive;
- essere immuni da vizi che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati (art. 1490 CC);

ART. 9 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Appalto escluso dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura e non esistono rischi di interferenze (determinazione Aut.Vig. sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture 5/3/2008 n. 3).

ART. 10 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'appalto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016, la fornitura potrà subire una modifica non sostanziale per un importo non superiore al 20% sull'importo contrattuale.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura della fornitura oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica del contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione appaltante.

ART. 11 - EVENTUALI FORNITURE DI ALTRI PRODOTTI

La stazione appaltante si riserva in virtù del disposto dell'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, di richiedere all'operatore economico aggiudicatario, la modifica del contratto nel periodo di efficacia dello stesso, qualora emerga l'esigenza di disporre di articoli non ricompresi fra quelli riportati nell'allegato A. Nel caso in cui i prezzi non siano ritenuti congrui, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad altra ditta operante sul mercato.

ART. 12 - SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI E RESI

La Stazione Appaltante contesterà al Fornitore, a mezzo posta elettronica, eventuali vizi e/o difformità della fornitura rispetto al capitolato, attivando le pratiche di reso secondo quanto di seguito disciplinato.

Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della "Comunicazione della pratica di reso", i prodotti non conformi e/o viziati, concordando con il Comune di Quarrata le modalità di ritiro, pena l'applicazione delle penali indicate all'art.13. Il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro e ove occorrente, alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento.

Se entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di contestazione per il ritiro e la sostituzione, il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, la Stazione appaltante ha facoltà di restituirli addebitando i costi al Fornitore. Il Comune di Quarrata non è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza presso i propri uffici.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, il Comune di Quarrata si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli articoli oggetto di reso altrove, a totale carico della ditta aggiudicataria dell'accordo quadro che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

ART. 13 - PENALI

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali il Comune di Quarrata potrà applicare nei confronti della ditta aggiudicataria le seguenti penali:

	INADEMPIENZA RILEVATA	PENALI
1	Ritardata consegna, anche parziale, rispetto al termine stabilito nell'art.5 del presente CSA	Verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) sull'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 7° dalla data di trasmissione dell'ordine.
2	Ritardata sostituzione dei prodotti (art. 12)	Verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) sull'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 5° dalla data di ricezione della "Comunicazione della pratica di reso".

Constatato l'inadempimento/ritardo, la Stazione Appaltante comunicherà alla ditta aggiudicataria la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali. Quest'ultima potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque giorni) lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

L'applicazione delle penalità e le ordinazioni delle forniture in danno all'impresa assegnataria saranno comunicate alla stessa via PEC o con altra modalità che ne garantisca la ricezione. Le penalità verranno prelevate dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. La Ditta aggiudicataria non potrà opporre all'Amministrazione la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dalla stessa ditta. In caso di inadempimento del fornitore alle obbligazioni contrattualmente assunte, resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante, di ricorrere a terzi addebitando alla ditta aggiudicatrice i relativi costi sostenuti, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C., costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 C.C. le seguenti circostanze:

- inosservanza della disciplina del subappalto;
- ritardi di consegna della fornitura e difformità dei prodotti richiesti, gravi inadempienze nello svolgimento del contratto, risultanti da almeno tre contestazioni scritte;
- aver determinato gravi disservizi all'Amministrazione;
- qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni.

Nelle ipotesi sopra elencate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione via Pec, restando impregiudicata la facoltà in capo all'Amministrazione stessa di attivare idonea azione per il risarcimento dei danni tutti.

In tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno all'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del D.Lgs 50/2016 (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'appaltatore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 15 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del D.Lgs 50/2016.

L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 c.1 del D.Lgs 50/2016.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 16 - RECESSO

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., può recedere dal contratto in qualunque tempo, nel rispetto della normativa vigente e previo pagamento delle forniture eseguite, previo formale preavviso non inferiore a 20 giorni.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I corrispettivi, indicati nell'offerta di gara, si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale per il quale dovrà essere emessa regolare fattura.

Le fatture relative ai singoli ordini dovranno pervenire, in formato elettronico, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di competenza. Secondo le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'art. 1 c. 629 lett. b) della legge 23 dicembre n. 190, la fattura elettronica dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti".

Il Codice Univoco Ufficio di questa P. A. è: UFNA32.

ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ART. 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'impresa ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto:

- di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed

aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.

L'impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano

l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 c. 5 del D.Lgs 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 20 - SUBAPPALTO

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato, salvo la disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione dell'offerta e non è autorizzabile oltre la percentuale stabilita dal sopraccitato art. 105 del D.Lgs 50/2016.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale, del contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte del fornitore di tale obbligo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 106 c.1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 22 - RISERVATEZZA

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, per i 5 anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al precedente punto.

Il fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente appalto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare d'appalto.

ART. 23 - TRASPARENZA

Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
- b) si obbliga ad informare immediatamente l'amministrazione comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa, l'esecuzione della presente fornitura né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso, né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

e) si obbliga al rispetto del piano della trasparenza e del piano anticorruzione in vigore nell'ente al momento dell'esecuzione di contratto nonché al rispetto degli obblighi previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del comune di Quarrata. Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni alle precedenti lett. a) e d) ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lett. b) e c) ed e), il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile per fatto o colpa del fornitore, con facoltà dell'amministrazione comunale di incamerare la cauzione prestata. Per la consultazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Quarrata, del vigente piano per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, si rimanda al sito istituzionale dell'Ente.

ART. 24 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Quarrata, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, ed avviene sulla base delle disposizioni di legge che autorizzano il trattamento dei dati a carattere giudiziario.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali (in particolare: dipendenti adibiti alla protocollazione degli atti, alla pubblicazione all'albo pretorio, all'ufficio contratti, all'ufficio ragioneria, e all'ufficio competente per il contratto).

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto

previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa data di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento del servizio/fornitura/lavoro, l'operatore economico aggiudicatario/appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Quarrata, con sede in Via Vittorio Veneto 2.

Il Responsabile della Protezione dei dati è il Centro Studi Enti Locali s.r.l. (avv. Flavio Corsinovi) tel. 05737710, mail: dpo@comune.quarrata.pistoia.it.

ART. 25 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in esecuzione del rapporto contrattuale oggetto del presente capitolato sarà esclusivamente quello di Pistoia.

ART. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Michela Palmili, tel 0573/771279.

ART. 27 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali in vigore.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato d'appalto e relativi allegati.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, l'Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.